AUMENTO DEL CAPITALE AZIONARIO DELL'AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI (A.G.I.P.) DA 300 A 500 MILIONI

Art. 1

E' autorizzata la partecipazione dello Stato all'ulteriore aumento del capitale azionario dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) fino alla concorrenza di lire centoventi milioni.

Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreti ai relativi stanziamenti di bilancio.

Versione in vigore dal 16 maggio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del capitale azionario dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) da 300 a 500 milioni
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 294
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 maggio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-capitale-azionario-dell-azienda-generale-italiana-petroli/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it